



REGOLAMENTO DI ATENEUM PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE TRIENNALI IN SEGUITO A VALUTAZIONE DEL MERITO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO E PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI EX ART 6 COMMI 7 E 8 DELLA LEGGE 240/2010"

Emanato con DR. Rep. n. 207 /2017, prot. n. 36399 //3 del 13.4.2017
Integrato e modificato con Dr Rep. n. 630 /2018, prot. n.153987//3 del 5.10.2018

TITOLO I

ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE TRIENNALI IN SEGUITO A VALUTAZIONE DEL MERITO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge 30/12/2010, n° 240 e successive modificazioni, le modalità e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale/istituzionale dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Bergamo ed è finalizzato all'attribuzione delle classi stipendiali successive a quella di primo inquadramento nelle progressioni triennali di cui al D.P.R. 15/12/2011, n° 232 emanato ai sensi dell'art. 8, della citata Legge 240/2010.
2. Ai fini del presente Regolamento per data di primo inquadramento nelle progressioni triennali si intende quella:
 - a) in cui hanno preso servizio i Professori assunti secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge 240/2010 citata ovvero quella da cui decorre l'opzione di cui all'art. 4 - Opzione dei professori universitari assunti secondo il regime previgente, del D.P.R. 232/2011 citato;
 - b) da cui, i Professori e Ricercatori assunti secondo le modalità del regime previgente alla Legge 240/2010 citata, decorre la rimodulazione applicata ai sensi dell'art. 2 - Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori assunti secondo il regime previgente, del D.P.R. 232/2011.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 232/2011 per i Professori ed i Ricercatori a tempo indeterminato di cui ai commi precedenti l'attribuzione delle classi stipendiali successive a quella di primo inquadramento, decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto, non è automatica ma è subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della conseguente valutazione da effettuarsi secondo i tempi ed i modi di cui ai successivi articoli.

Art. 2

Avvio della procedura di valutazione individuale di Ateneo

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Amministrazione individuerà tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) gli aventi diritto alla valutazione nel corso dell'anno (c.d. valutabili).
2. Allo scopo di cui al precedente comma, l'Amministrazione verificherà, la data di maturazione del triennio avendo cura di considerare eventuali assenze che comportino interruzione della maturazione dell'anzianità di servizio utile nonché anzianità riconosciute in sede di primo

inquadramento. Pertanto ai fini del calcolo del triennio l'Amministrazione dovrà considerare servizio utile anche tutti i periodi di assenza, debitamente giustificati, che le norme di stato giuridico, anche in assenza di effettiva prestazione lavorativa, equiparano a servizio effettivo, nonché eventuali anzianità maturate alla data di primo inquadramento.

3. Al termine della verifica l'Amministrazione:
 - a) darà comunicazione ai valutabili, pubblicandone l'elenco nell'area riservata del portale di Ateneo (c.d. *MyPortal*) e indicando per ognuno di essi la data di termine di maturazione del triennio;
 - b) pubblicherà moduli e istruzioni da utilizzare per sottoporsi alla procedura di valutazione;
 - c) darà avviso a tutti i Professori e Ricercatori a tempo indeterminato dell'avvenuta pubblicazione, tramite comunicazione con e-mail istituzionale onde consentire le opportune verifiche e l'eventuale richiesta di chiarimenti, entro 10 giorni, in ordine all'esclusione dall'elenco.
4. L'Amministrazione, entro ulteriori 10 giorni effettuerà le conseguenti verifiche e ne comunicherà gli esiti.
5. I valutabili, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco, potranno presentare istanza per l'attribuzione della classe successiva unitamente alla relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali/istituzionali svolte nel triennio antecedente la maturazione del diritto, nonché apposita autocertificazione relativa all'assolvimento degli obblighi didattici, di ricerca e gestionali/istituzionali oggetto di valutazione.
6. La relazione di cui al precedente comma dovrà dare conto delle attività prestate nei tre anni precedenti a quello di maturazione del diritto, con le seguenti precisazioni:
 - a) per le attività didattiche e gestionali/istituzionali occorrerà fare riferimento al triennio accademico, costituito da tre anni accademici completi, rammentando che l'anno accademico, ai sensi dell'art. 46 dello Statuto inizia il 1 ottobre e termina il 30 settembre.
 - b) per le attività di ricerca occorrerà invece fare riferimento al triennio solare.
7. Alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze l'Amministrazione le trasmetterà con la relativa documentazione alla Commissione di cui al successivo articolo, corredandole anche di un prospetto di riepilogo dello Stato giuridico ed economico relativo ai trienni accademico e solare utili alla maturazione del diritto.

Art. 3

Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è designata annualmente dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, ed è composta da cinque Professori ordinari, due dei quali con funzioni di supplente, scelti tra i non valutabili nell'anno di mandato.
2. La Commissione è nominata con Decreto rettorale e dura in carica, nell'anno solare di designazione, fino all'espletamento della procedura di valutazione, che deve concludersi entro 45 giorni dall'inizio della sua attività.
3. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso.
4. La Commissione opera validamente con la presenza di almeno tre componenti ed è integrata in caso di legittimo impedimento dei titolari dai supplenti, può svolgere la propria attività con modalità telematica.
5. Al termine dei lavori, la regolarità degli atti della Commissione è attestata dal Rettore.
6. La Commissione, ai sensi del successivo art. 6, decide anche dei reclami in ordine ai giudizi negativi.

Art. 4

Criteri di valutazione

1. Ai sensi dell'art. 8, Legge 240/2010, sono oggetto di valutazione, ai fini dell'attribuzione della progressione triennale le attività didattiche, di ricerca e gestionali/istituzionali effettivamente assolte nel triennio utile alla maturazione del diritto ed individuato come da precedente art. 2, comma 6, lettere a) e b).

2. La Commissione opera le proprie valutazioni sulla base di quanto autocertificato dai valutabili, procedendo in misura non inferiore al 10%, a campione, ad accertarne la veridicità.
3. La Commissione valuta le singole istanze presentate tenendo conto, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, dei criteri di seguito individuati.
 - a) attività didattica e integrativa:
 - i) aver assolto, come risulta autocertificato in sede di presentazione dell'istanza ed eventualmente verificato ai sensi del precedente comma 2, dai Registri delle attività didattiche, organizzative e istituzionali, i compiti didattici istituzionali, previsti dal "Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari", assegnati dal proprio o da altro Dipartimento dell'Ateneo;
 - ii) aver compilato e consegnato i predetti Registri nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dall'Ateneo;
 - b) attività di ricerca:
 - i) aver pubblicato e inserito nell'Archivio istituzionale della ricerca di Ateneo (c.d. Aisberg) almeno due prodotti scientifici, come definiti dall'ANVUR, o in alternativa una monografia, che sarebbero stati considerati utili ai fini della valutazione VQR immediatamente antecedente alla valutazione;
 - ii) Il requisito di cui al precedente punto è ridotto ad un prodotto per Rettore, Prorettore vicario, Prorettori delegati, Direttori di Dipartimento, Presidenti di strutture didattiche interdipartimentali;
 - c) attività gestionali/istituzionali:
 - i) aver presenziato ad almeno il 70% dei Consigli di Dipartimento di appartenenza, tenuto conto delle assenze giustificate e/o consentite alla luce delle norme di stato giuridico (vedi art. 2, comma 2). Aver comunque presenziato ad almeno il 20% dei Consigli del Dipartimento di appartenenza. Per la verifica di cui al precedente comma 2, del calcolo della percentuale delle presenze, che formano oggetto di autocertificazione, fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso i Presidi dei singoli Dipartimenti;
 - ii) il requisito di cui al presente punto c) si considera soddisfatto, senza ulteriori accertamenti, per quei valutabili che, nel triennio, abbiano ricoperto per almeno due anni i seguenti incarichi istituzionali:
Rettore, Prorettore vicario, Prorettore delegato, Senatore accademico, Membro del Consiglio di amministrazione, Direttore di Dipartimento, Delegato del Rettore, Presidente del Consiglio di Corso di studio, Coordinatore di Dottorato di ricerca, Presidente di strutture didattiche interdipartimentali, Componente del Nucleo di Valutazione, Componente del centro per la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento.
4. Nei casi di assenza, equiparati dalle norme di stato giuridico a servizio effettivo, la Commissione valuterà i compiti riducendoli in modo proporzionale all'assenza.
5. In ogni caso la progressione triennale non potrà essere attribuita a quei Professori o Ricercatori a tempo indeterminato che, pur considerati valutabili:
 - a) nei tre anni di riferimento siano stati sottoposti a procedimento disciplinare conclusosi con una sanzione superiore al richiamo verbale o a sanzione per violazione del codice etico;
 - b) sulla base della rilevazione dell'opinione degli studenti, siano state riscontrate dagli organi competenti a loro carico, per due anni accademici nel triennio di riferimento, gravi manchevolezze (quali, ad esempio, ma non solo, ripetute assenze a lezione, manifesto disinteresse per la didattica) o comportamenti gravemente scorretti (quali, ad esempio, ma non solo, atteggiamenti sessisti, discriminatori o prevaricatori, insolenze e turpiloquio).

Art. 5

Approvazione atti e comunicazione dei risultati della valutazione

1. Alla conclusione dei lavori la Commissione trasmette gli atti al Rettore che, con proprio Decreto, li approva entro 15 giorni.
2. Il Decreto è pubblicato su *MyPortal*, insieme all'elenco provvisorio di coloro che hanno conseguito un giudizio positivo.

3. A coloro che non hanno conseguito un giudizio positivo è inviata comunicazione individuale con l'indicazione delle ragioni.

Art. 6 Reclamo

1. Fermo restando il diritto ad impugnare, in sede giurisdizionale, il giudizio espresso dalla Commissione, l'interessato può presentare reclamo motivato alla Commissione stessa entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 5, comma 3. Sul reclamo la Commissione si esprime entro 10 giorni; in seguito sarà pubblicato, su *MyPortal*, il Decreto rettorale contenente l'elenco definitivo di coloro che hanno ottenuto un giudizio positivo.

Art. 7 Attribuzione della progressione triennale

1. Per coloro che hanno ottenuto una valutazione positiva il Rettore dispone con proprio Decreto l'attribuzione della progressione triennale di cui al D.P.R. 232/2011 citato.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, coloro che hanno riportato un giudizio negativo possono ripresentare la domanda, di attribuzione della progressione triennale, l'anno successivo.
3. I valutabili che non abbiano presentato la domanda entro i termini previsti dal presente Regolamento possono presentare istanza l'anno successivo.
4. I risparmi derivanti dalla mancata attribuzione delle progressioni triennali dovranno confluire nel Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori di cui all'art. 9 della Legge 240/2010.

Art. 8 Norme finali e transitorie

1. In sede di prima applicazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento, l'Amministrazione può stabilire dandone tempestiva comunicazione modalità diverse di avvio del procedimento di valutazione, al fine di garantire tempestività dell'azione amministrativa nei confronti dei soggetti interessati.
2. Il requisito di cui all'art. 4, comma 3, lett. c) si applica a partire dalle valutazioni da espletarsi dall'anno 2021.

TITOLO II VALUTAZIONE AI SENSI DEI COMMI 7 E 8 DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N.240/2010

Art. 9

Definizione delle modalità per l'autocertificazione e la verifica delle attività svolte dai professori e dai ricercatori

1. I professori e i ricercatori possono chiedere, autocertificando il possesso dei requisiti con apposito modulo presente su *MyPortal*, al Rettore la valutazione della propria attività. La valutazione avrà esito positivo se:
 - a) per quanto riguarda l'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti, nell'ultimo anno accademico concluso, i dati autocertificati sono conformi a quanto risulta dal Registro annuale delle attività didattiche, organizzative e istituzionali che il Direttore di Dipartimento ha validato come previsto all'art. 33, comma 7 del Regolamento didattico di Ateneo;

- b) i risultati della ricerca sono conformi ai criteri previsti dalla delibera ANVUR n. 132/2016 e precisamente: aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni, e:
- i) aver per i professori di prima fascia avere il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale;
 - ii) aver per i professori di seconda fascia e i ricercatori avere il possesso degli indicatori previsti, rispettivamente, per l'abilitazione ai ruoli di professore di prima e seconda fascia.

Bergamo, 5.10.2018

IL RETTORE
F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini